



Decreto Dirigenziale n. 167 del 17/05/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

REVOCA AUTORIZZAZIONE AL CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA D'ANIELLO ANTONIO COMUNE DI SESSA AURUNCA (CE), CON CODICE DI IDENTIFICAZIONE IT061011

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 Ottobre 2007 *recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli* disciplina - all'art. 116 - le norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame;
- il citato regolamento abroga dal 1° Luglio 2008 il regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 *recante norme di commercializzazione applicabili alle uova*, lasciando impregiudicato sia il mantenimento in vigore degli atti comunitari al riguardo adottati che la validità delle modifiche apportate ad altri atti comunitari non espressamente abrogati;
- il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 Giugno 2008, come modificato dal regolamento (CE) n. 598/2008 della Commissione del 24 Giugno 2008, stabilisce le modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- la legge 25 febbraio 2008, n. 34 *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee* disciplina, all'art. 8, l'applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 *recante norme di commercializzazione applicabili alle uova*;
- il decreto 13 Novembre 2007 - emanato di concerto fra il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministro della Salute - stabilisce le modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, n. 557/2007 della Commissione e del decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003;
- la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 738 del 30 Aprile 2008 ha approvato il documento *Procedure regionali per l'autorizzazione, la revoca e/o la sospensione dei centri di imballaggio uova, ai sensi dell'art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 e degli articoli 2 e 3 del D.M. 13 Novembre 2007*;
- in considerazione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria il Decreto Interministeriale 11 Dicembre 2009 *Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267* - emanato di concerto fra il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministro della Salute (pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n. 11 del 14 Maggio 2010) ha abrogato il DM 13 Novembre 2007 e, pertanto, tutti i riferimenti a quest'ultimo previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 738 del 30 Aprile 2008 e dalle disposizioni attuative della stessa si intendono effettuati al D.I. 11 Dicembre 2009;
- con la legge 4 Giugno 2010, n. 96 *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009* (pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 2010, n. 146, S.O.) le quote annuali a carico dei nuovi centri d'imballaggio di uova non sono più dovute a partire dall'annualità 2011;
- il Coordinatore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario con circolare del 14/05/2008 - protocollo n. 2008.0410606 - ha fornito ai Dirigenti dei Settori incaricati le opportune indicazioni per l'esecuzione degli adempimenti di competenza regionale;

CONSIDERATO che:

- facendo seguito alla nota 283 2011 del 16/04/2013 dell'*Azienda Sanitaria Locale* Caserta, dipartimento di prevenzione, servizio veterinario dell'igiene degli alimenti di O.A., acquisita al protocollo regionale al n. 2013.270619, avente ad oggetto l'attivazione delle procedure per la revoca definitiva del numero di riconoscimento per il Centro di Imballaggio Uova "D'Aniello Antonio", il Settore Tecnico Amministrativo Assistenza Sanitaria di Caserta, ha trasmesso allo scrivente con nota n. 325822 del 09/05/2013, presa in carico in pari data, il Decreto Dirigenziale n. 31 del 18/04/2013, avente per oggetto "*Regolamento (CE) n. 853/2004 – Allegato III sezione X – Revoca Decreto Dirigenziale n. 118/SAN/STAP-CE DEL 20/11/2008 – DITTA "D'Aniello Antonio" Comune di Sessa Aurunca*";

RITENUTO di dover procedere, pertanto, alla revoca dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata al centro in oggetto, fermo restando tutto quant'altro disposto in termini di obblighi, prescrizioni e sanzioni accessorie da parte della competente autorità sanitaria a tutela della salute pubblica e degli interessi più generali della collettività;

VISTI

- l'articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 24 del 29/12/2005;
- il Decreto Dirigenziale n. 46 del 24 Giugno 2009 adottato dal Coordinatore dell'AGC n. 11 ad oggetto *Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11. Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori*;
- il Regolamento disciplinante la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania approvato con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1516 del 24 Aprile 2003 e convalidato con Regolamento del Consiglio Regionale n. 3 del 25 Marzo 2005;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal competente Servizio 04 del Settore T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta, effettuata in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

DECRETA

Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- di revocare l'autorizzazione ad imballare e classificare le uova al centro di imballaggio "*D'Aniello Antonio*" con stabilimento ubicato alla Via Vicinale, Fraz. Fasani, Sessa Aurunca (CE) con codice di identificazione IT061011;
- la revoca dispiega efficacia, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 25 febbraio 2008 n. 34, a decorrere dalla cancellazione del centro stesso dall'elenco di cui all'art. 4, comma 4, del Decreto Interministeriale 11 Dicembre 2009; fermo restando tutto quant'altro disposto in termini di obblighi, prescrizioni e sanzioni accessorie da parte della competente autorità sanitaria a tutela della salute pubblica e degli interessi più generali della collettività;
- di dare comunicazione al titolare del centro di quanto stabilito con il presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento per quanto di competenza, al:
- 1) Sig. Assessore all'Agricoltura;
 - 2) A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 - Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione Decreti Dirigenziali;
 - 3) Settore Interventi Produzione Agricola dell'A.G.C. *Sviluppo Attività Settore Primario*;
 - 4) Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Assistenza Sanitaria di Caserta;

- 5) A.G.C. 01, Settore 02, Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela con proposizione di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, ai sensi del DPR 24 Novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

BARTOCCI